m_lps.A4H7PMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0017776.16-11-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

All'Ufficio RUNTS della Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'utilizzo del termine "Fondazione" nella denominazione di un'Associazione di Promozione Sociale - Istanza di iscrizione. Riscontro.

Con nota pervenuta il 14 ottobre 2026 (ns. prot. n.15748 di pari data), l'Ufficio competente RUNTS della Regione Molise ha chiesto a questa Amministrazione di pronunciarsi sulla questione - insorta in fase di iscrizione di un ente nella sezione "*Associazione di promozione sociale*" – circa la corretta interpretazione da adottare qualora lo stesso, pur avendo natura associativa, intenda iscriversi (o permanere) nel RUNTS utilizzando il termine "Fondazione" nella propria denominazione. Ciò al fine di favorire la formazione di un orientamento interpretativo univoco, idoneo a garantire omogeneità di applicazione sul territorio nazionale.

Al fine di riscontrare il quesito prospettato, occorre preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.

Il Libro I, Capo II del Codice civile disciplina le associazioni e le fondazioni, enti che, pur condividendo la natura di soggetti giuridici privati, presentano caratteristiche strutturali e funzionali differenti.

L'associazione si configura come un'organizzazione stabile di persone fisiche o giuridiche riunite per il perseguimento di uno scopo comune. In tale modello assume rilievo predominante l'elemento personale, con la conseguenza che le finalità perseguite possono essere tanto di natura altruistica quanto rivolte esclusivamente agli associati.

La fondazione, invece, consiste in un complesso organizzato di beni destinati in modo stabile dal fondatore al perseguimento di uno specifico scopo. In questo caso, prevale l'elemento patrimoniale e l'attività dell'ente è necessariamente orientata alla realizzazione di finalità di carattere altruistico, i cui benefici sono destinati a soggetti esterni rispetto alla fondazione stessa.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda il possesso della personalità giuridica e gli effetti che ne derivano sul piano dell'autonomia patrimoniale e del conseguente regime della responsabilità patrimoniale degli amministratori. Le fondazioni sono necessariamente dotate di personalità giuridica, mentre le associazioni possono operare sia in forma riconosciuta che in forma non riconosciuta, ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile.

Dal possesso della personalità giuridica discende l'applicazione del regime dell'autonomia patrimoniale perfetta, con una netta separazione tra il patrimonio dell'ente e quello delle persone che lo amministrano o agiscono in suo nome e per suo conto. Ne consegue che, per le obbligazioni assunte,

risponde esclusivamente il patrimonio dell'ente, senza che gli amministratori siano chiamati a risponderne personalmente e solidalmente, salvo i casi espressamente previsti dall'ordinamento.

La distinzione tra enti associativi ed enti fondativi - che costituisce uno dei tratti caratterizzanti della disciplina delle persone giuridiche private contenuta nel Codice civile - trova riscontro anche nell'ambito del Codice del Terzo settore. Pur all'interno di una cornice normativa unitaria, il legislatore ha infatti dettato una disciplina parzialmente differenziata per associazioni e fondazioni del Terzo settore, tenendo conto delle rispettive peculiarità strutturali e funzionali e delle diverse esigenze di *governance* che ne derivano.

A titolo esemplificativo, l'art. 22, comma 4, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. (di seguito, anche Codice del Terzo Settore o, *breviter*, CTS) richiede, ai fini sia dell'iscrizione che della permanenza sul RUNTS dell'ente, la disponibilità di un patrimonio minimo pari a euro 30.000 per le fondazioni, mentre per le associazioni riconosciute tale soglia è fissata in euro 15.000. Analogamente, l'art. 30, comma 1, del CTS prevede, per le fondazioni iscritte al RUNTS, l'obbligo di nominare un organo di controllo, obbligo che non grava in via generalizzata sugli ETS costituiti in forma associativa. Differenze significative si rinvengono, altresì, con riguardo alla disciplina degli organi sociali e al sistema dei controlli, a conferma della peculiare configurazione giuridica delle fondazioni rispetto agli enti di natura associativa.

Così premessa la distinzione e la caratteristica disciplina legata alla diversa natura associativa o fondativa dell'ente, per dirimere la questione prospettata, non si può prescindere dal richiamare i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano che rappresentano lo scheletro logico e assiologico del diritto e, come tali, svolgono un ruolo determinante nell'interpretare le leggi e nel colmare eventuali lacune normative, informando, ispirando e orientando l'intero sistema delle norme.

In particolare, ci si rifà al **principio di veridicità** che, sia nei rapporti tra soggetti privati e pubblica amministrazione che in quelli tra privati, si sostanzia nella **corrispondenza oggettiva tra ciò che viene dichiarato o rappresentato e la realtà dei fatti**, e ciò a presidio dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento dei terzi, che devono poter confidare nella stabilità, nella validità e nella regolarità delle situazioni giuridiche che si presentano all'esterno.

La denominazione sociale ha appunto la funzione di individuare l'ente come soggetto di diritto privato, è il primo elemento che lo rende conoscibile ai terzi e che, nel rispetto dei principi citati di veridicità e affidamento del terzo, deve rispecchiare l'effettiva natura giuridica di un ente. Ciò riveste particolare importanza anche sotto il profilo della trasparenza nei rapporti con i terzi, dal momento che una denominazione correttamente formata rende immediatamente conoscibile al terzo la tipologia di soggetto giuridico con cui sta venendo a contatto e il relativo regime di responsabilità patrimoniale.

Pertanto, l'impiego del termine "Fondazione" all'interno della denominazione di un soggetto avente natura associativa può fuorviare o trarre in errore i terzi che vengono a contatto con l'ente circa la sua reale struttura organizzativa e il conseguente regime patrimoniale applicabile.

Il terzo, rapportandosi con un ente denominato "Fondazione", potrebbe ben ritenere che goda di autonomia patrimoniale perfetta, confidando legittimamente nella sussistenza del patrimonio minimo stabilito per legge a garanzia dei creditori, oltre che nella presenza obbligatoria di un organo di controllo che esercita funzioni di vigilanza sull'ente.

Le considerazioni sopra esposte assumono poi una particolare pregnanza alla luce della richiesta di iscrizione dell'ente all'interno del RUNTS, il quale è un registro pubblico consultabile da chiunque vi abbia interesse, che assolve, in ragione della sua natura, alla precipua funzione di assicurare la certezza dei dati in esso pubblicati, sui quali si fonda la pubblica fede; questa verrebbe certamente compromessa dalla presenza in esso di informazioni suscettibili di trarre in errore sia i terzi che entrano in rapporti con l'ente sia la generalità dei consociati.

Non può ritenersi dirimente la circostanza che l'art. 12 del Codice del Terzo settore preveda che la denominazione dell'ente possa essere "in qualsiasi modo formata". Tale disposizione, infatti, non può

essere interpretata isolatamente, ma deve essere letta in una prospettiva sistematica, alla luce dell'intero impianto normativo nel quale si inserisce e dei principi che lo permeano. D'altronde, in questa direzione si deve leggere l'art. 35, comma 5, del CTS (la medesima disposizione si rinviene per le ODV all'art. 32, comma 3, CTS) il quale, nel prescrivere il contenuto obbligatorio della denominazione sociale, non tollera l'affiancamento alla locuzione "associazione di promozione sociale" o all'acronimo "APS" di lemmi capaci di ostacolare la chiara ed immediata identificazione dell'ente come appartenente alla categoria delle associazioni di promozione sociale. Tale prescrizione è ulteriormente rafforzata dal secondo periodo della medesima disposizione, nella parte in cui si rivolge agli "enti diversi dalle associazioni di promozione sociale" che utilizzano "parole o locuzioni ingannevoli", chiara espressione della volontà di tutelare ad ampio raggio il principio di veridicità ed affidamento dei terzi. Sarebbe invero singolare e in contrasto con dette esigenze tutorie ogni diversa lettura che esonerasse l'ETS dal divieto di usare locuzioni o parole ingannevoli, per il quale tale obbligo assume una portata ancora più cogente in ragione dell'inclusione dell'ente all'interno di un registro pubblico.

Ne consegue che la libertà riconosciuta nella formazione della denominazione non può spingersi sino a consentire l'utilizzo di espressioni idonee a rappresentare in modo non corrispondente alla realtà la natura giuridica dell'ente.

Diversamente opinando - e quindi aderendo all'interpretazione prospettata dall'ente secondo cui, in assenza di un espresso divieto normativo e in presenza dell'indicazione "APS", sarebbe consentito inserire nella denominazione riferimenti propri di una diversa tipologia organizzativa - si perverrebbe ad un risultato non in linea con i principi di veridicità, trasparenza e certezza dei rapporti giuridici.

Peraltro, non può trascurarsi che, nella denominazione in esame, il termine «Fondazione» possiede una immediata capacità evocativa e identificativa sensibilmente maggiore rispetto all'acronimo «APS». È pertanto ragionevole ritenere che il terzo faccia prevalente affidamento sul primo elemento al fine di individuare la natura dell'ente, attribuendogli le caratteristiche proprie di una fondazione anziché di un'associazione di promozione sociale. Ne deriverebbe il rischio di una rappresentazione non pienamente corrispondente alla realtà giuridica dell'ente, che compromette la tutela del legittimo affidamento dei terzi, i quali devono poter desumere dalla denominazione dell'ente informazioni corrette e coerenti con la sua effettiva natura giuridica e con il relativo assetto organizzativo, senza possibilità di essere indotti in errore circa le caratteristiche essenziali del soggetto con cui entrano in rapporto.

In conclusione, in ragione di quanto esposto, deve ritenersi corretta l'interpretazione dell'Ufficio RUNTS competente, ossia che un ente avente natura associativa che intenda iscriversi (o permanere) nel RUNTS non possa denominarsi "Fondazione".

In considerazione della portata generale della tematica trattata, la presente nota sarà pubblicata sulla pagina "*Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore*".

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Ciambrone

RAFFAELE
CIAMBRONE
16.11.2026
18:21:22
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

DIVISIONE II
Dirigente Giuseppina Fiorillo
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA

Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
Tel. 06.4683.5100